

Decisione (UE) 2018/229 della Commissione del 12 febbraio 2018 che istituisce, a norma della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2013/480/UE della Commissione

Lucia Fiumi - Unità Assistenza Tecnica Sogesid S.p.A

ROMA – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Auditorium MARTEDI 22 MAGGIO 2018



CReIAMO PA

Per un cambiamento sostenibile



Classificazione Stato Ecologico



Comitato Art 21 ai sensi della Direttiva 2000/60/CE

Comitato Art. 21
9 Febbraio 2017
18 Maggio 2017



«Italy states concerns with the new text with regard to the previous version and how the previous version was amended. IT requests an amendment to Article 1 necessary to clarify that Part 1 and Part 2 of the Annex have the same legal nature since the results included in both parts are the outcome of the intercalibration exercise. Commission clarifies that the present version has undergone an evaluation by the Commission's legal service ..COM intends to keep the suggested changes made by the legal service but will consider the Italian suggestions»

Comitato Art. 21
4 Ottobre 2017



Procedura di voto e approvazione della
Decisione (UE) 2018/229
- 27 SM a favore – 1 SM astenuto



Decisione (UE) 2018/229

Articolo 1

1. Ai fini dell'allegato V, punto 1.4.1, iii) della Direttiva 2000/60/CE, nell'ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione gli Stati membri utilizzano i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi indicati nella parte 1 dell'allegato alla presente decisione.
2. Qualora una valutazione della comparabilità per un elemento di qualità biologica non sia stata completata nell'ambito di un gruppo di intercalibrazione geografico, gli Stati membri, ai fini dell'allegato V, punto 1.4.1, iii) della direttiva 2000/60/CE, utilizzano nella classificazione dei sistemi di monitoraggio i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui alla parte 2 dell'allegato alla presente decisione.
3. Gli Stati Membri possono utilizzare i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui all'allegato della presente decisione per stabilire il buon potenziale ecologico dei corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati secondo l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE.



Gli Istituti di ricerca che hanno sviluppato i nostri metodi

